

TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Con richiesta di provvedimento cautelare

Per la **sig.ra Coco Francesca Patrizia** nata a Lentini (SR) il 24.10.1966 e residente in Carlentini (SR), Via P. Nenni 5[^] Trav. n.6, C.F. CCOFNC66R64E532K, elettivamente domiciliata in Ravenna presso la cancelleria del Tribunale sezione lavoro e rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'Avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026)

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), l'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana in persona del legale rapp.te p.t. e nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente all'attribuzione, ai fini della mobilità del personale docente, del punteggio relativo al servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie e quindi per il riconoscimento del diritto al proprio trasferimento a far data dall'a.s. 2016/17 presso uno degli ambiti territoriali della Sicilia indicati in domanda di mobilità o, in subordine, per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere assegnata presso una sede scolastica di tipo comune e non presso il CPIA (Centro Provinciale di Istruzione per Adulti) di Ravenna

PREMESSE



La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola primaria e, dopo anni di insegnamento non di ruolo, grazie lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui si trovava inserita, è stata assunta con contratto a t.i. con decorrenza dal'a.s. 2015/2016 in Toscana con sede provvisoria presso l'Istituto Comprensivo G. Marconi di San Giovanni Valdarno (Ar).

Come noto, con l'entrata in vigore della legge 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) sono state modificate anche le disposizioni sulla mobilità del personale docente, attraverso l'individuazione di distinte fasi di mobilità in relazione al diverso anno d'assunzione: la ricorrente, in quanto assunta nella fase C con reclutamento dalle Gae con il piano straordinario di cui alla L.107/2015, ha potuto partecipare alla cd. fase C della mobilità, invocando il trasferimento in tutti gli Ambiti della Sicilia¹, ove risiede con la famiglia in provincia di Siracusa ed a seguire gli ambiti della Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, etc....

Nella domanda di mobilità, è il caso di specificare sin d'ora, la ricorrente non aveva richiesto l'assegnazione anche ai centri di educazione per adulti, stante che si può partecipare anche su detti posti solo se si formula una specifica scelta in seno alla domanda.

Alla domanda di mobilità della ricorrente veniva (ingiustamente) assegnato un punteggio pari a punti 15, in quanto non venivano presi in alcuna considerazione i servizi svolti tutti sul medesimo insegnamento dall'a.s. 2012/2013 all'a.s. 2014/2015 presso l'Associazione Culturale L'Infanzia Amici di Giovanni XXIII – Istituto paritario.

Conseguentemente non otteneva il trasferimento sperato, ricevendo invece comunicazione dell'avvenuta assegnazione presso la provincia di Ravenna, dal che la competenza territoriale dell'adito Tribunale a mente dell'art.413 comma 5 c.p.c..

¹ Nel seguente ordine 0026, 0010, 0009, 0025, 0007, 0006, 0008, 0023, 0024, 0012, 0011, 0014, 0013, 0015, 0016, 0004, 0005, 0001, 0002, 0003, 0019, 0018, 0017, 0020, 0021, 0022, 0028, 0027.



Senonché, sebbene in un primo momento la ricorrente fosse stata assegnata – correttamente nei limiti di cui infra si dirà – presso una sede comune (I.C. Gherardi - lugo 2 cfr. Conferimento incarichi - docenti Ambito 17), improvvisamente e senza motivazione alcuna, è pervenuta una nuova comunicazione con cui la ricorrente veniva **assegnata al centro di educazione per adulti presso il CPIA (Centro Provinciale di Istruzione per Adulti) di Ravenna.**

Viceversa, laddove fosse stato valutato - come doveva - il punteggio relativo ai servizi svolti dall'a.s. 2012/2013 all'a.s. 2014/2015, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto riconoscerle ulteriori punti 9 (3 x ciascuno dei 3 anni in questione) e pertanto avrebbe maturato un punteggio complessivo di punti 24.

La condotta dell'Amministrazione è palesemente illegittima per i seguenti motivi

ILLEGITTIMITÀ DELLE “NOTE COMUNI” ALLEGATE AL C.C.N.I. MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE ED ATA 2016/17 DEL 8/4/2016 NELLA PARTE IN CUI DISPONGONO CHE:

“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”.

ANNULLAMENTO IN PARTE QUA, OVVERO DISAPPLICAZIONE DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE.

Con disposizione di rango pattizio, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. ha inserito, con la sezione “Note Comuni”, l'inusitato divieto di valutazione del servizio in questione, disponendo che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.*



E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”.

È innanzitutto evidente il contrasto della disposizione contrattuale sopra riportata con fonti di rango primario.

Viene in rilievo innanzitutto la L.62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).

La Legge 62 del 2000, introduttiva delle disposizioni relative alla parità scolastica, disciplinò la piena parità ad ogni effetto di Legge fra Scuole statali e scuole paritarie ed in ulteriore applicazione della richiamata parità, l'articolo 2 comma 2 del decreto legge 255 del 2001, convertito in legge 333 del 2001, specificamente dedicato alla pari valutazione del servizio d'insegnamento negli Istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ebbe a disporre a chiare lettere che **i servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.**

Si tratta di disposizioni normative che superano l'antica distinzione (“*agli effetti della carriera*”) posta dagli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 tra le sole scuole “*pareggiate*” e “*parificate*”: sul punto, come confermato in giurisprudenza, il risalente testo normativo del '94 necessita ovviamente di essere aggiornato alla luce delle novità legislative in materia di parità scolastica posteriori ed innovative della disciplina con l'introduzione degli istituti paritari: non è un caso come l'interpretazione sistematica sul punto si arricchisca dell'intervento dell'art.1 bis D.L. 250/05, il quale chiude la vicenda precisando che: “*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile*



1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie".

Non è un caso nemmeno che in applicazione di tali norme di legge anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.3.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 04/08/2010 ha riconosciuto che la L.62/00 *"nulla ha modificato in materia di servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. lgs 247/1994"*. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità dell'offerta formativa"* (Consiglio di stato, sentenza n.1102/2002).

Vale anche richiamare l'inequivoco contenuto delle disposizioni di rango secondario adottate dallo stesso M.I.U.R. in materia (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), tutte confermate della richiamata equivalenza fra scuole statali e scuole paritarie ad ogni effetto di Legge.

La disposizione pattizia inserita nelle "note comuni" allegate al CCNI si pone, quindi, in insanabile contrasto con il richiamato quadro di disposizioni di rango primario, confermate dalle fonti applicative di rango secondario.

Il Giudice ordinario, al cospetto della disposizione pattizia illegittima ne ha certamente potere di annullamento in parte qua per violazione delle disposizioni normative con essa contrastanti.



Ai fini del diritto soggettivo al trasferimento invocato dalla ricorrente sarà bastevole, ove l'adito Giudice riterrà, anche la loro disapplicazione ai fini del decidere.

Su identica questione, si è già pronunciata peraltro la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza 6.09.2016, Tribunale di Milano, ordinanza 20.07.2016 e Tribunale di Caltagirone) la quale, prendendo le mosse dalla L.62/00, istitutiva della parità scolastica, e relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), per poi richiamare il successivo art.2 comma 2 del D.L. 255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d'insegnamento negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ha risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 alle sole scuole "pareggiate" e "parificate" ("agli effetti della carriera"), chiarendo che tale previsione legislativa va senz'altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un'espressa disposizione, l'art.1 bis D.L. 250/05, ov'è precisato che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie".

Sempre secondo le predette pronunce, "diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche".

SUL DIRITTO AL TRASFERIMENTO INVOCATO DALLA RICORRENTE



Se, dunque, l'art. 2 c.2 del D.L. n.255/2001, convertito con legge 2331/01, stabilisce -come detto - che: *"i servizi di insegnamento prestati dal 01/09/2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10/03/2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*, la valutazione di tale servizio era ed è dovuta.

Non resta altro da chiarire, quindi, come la domanda di mobilità trasmessa dalla ricorrente ponesse perfettamente in grado l'Amministrazione di operare tale valutazione.

I servizi predetti risultavano, infatti, analiticamente allegati e descritti dalla ricorrente in seno alla domanda di mobilità² proprio perché il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente: il principio, quindi, di sollecitazione a provvedere tipico della relazione cittadino/P.A. è stato pienamente rispettato dalla ricorrente.

Ultimo elemento di doverosa allegazione e prova in questa sede è la natura indubitabilmente paritaria dell'Istituto ove la ricorrente ha prestato il servizio dichiarato e non valutato come emerge dal certificato di servizio in atti.

Non possono residuare dubbi circa la valutabilità piena del servizio in esame e l'illegittimità discendente della sua omessa valutazione, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, per effetto della contestata disposizione di CCNI che si è chiesto di annullare, ovvero disapplicare.

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione e che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla ricorrente per effetto del mancato suo trasferimento negli Ambiti prescelti presso la provincia di Siracusa.

² Cfr. Dichiarazione servizi ulteriori di cui si chiede la valutazione, allegata alla domanda.



La mancata attribuzione nell'ambito della procedura oggetto di giudizio, di ulteriori 9 punti, (3 x ciascuno dei 3 anni in questione) relativo al servizio svolto presso la scuola paritaria, ha privato la ricorrente del diritto al proprio trasferimento.

Con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia negli ambiti da lei scelti impone di ritenere che gli ulteriori 9 punti cui avrebbe avuto diritto (anche non tenendo conto dei 6 per il ricongiungimento al coniuge presso il comune di residenza), avrebbero realizzato il trasferimento sperato.

Invero, aggiungendo al punteggio di 15 punti riconosciuti, l'ulteriore punteggio spettante per il servizio pre ruolo in scuola paritaria pari a 9 punti (3 punti per anno scolastico), la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio complessivo di 24 punti.

*** **

A prescindere dalla valutazione del servizio preruolo prestatato in scuola paritaria, la ricorrente è stata comunque gravemente penalizzata tenuto conto che è **stata trasferita presso un centro di istruzione per adulti (il CPIA 1 di Ravenna), sebbene non lo avesse mai richiesto in domanda.**

A mente del CCNI sulla mobilità sottoscritto l'8.04.2016, l'assegnazione in sede di mobilità presso un centro di istruzione per adulti, può avvenire solo se si è espressamente fatta detta opzione in seno alla domanda di trasferimento.

Invero, l'art.11 comma 1 del CCNI dell'8.04.2016, espressamente dispone che *“I movimenti a domanda sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta nella scuola primaria e nella secondaria di I grado sui centri territoriali previsti dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 vengono disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda.”*.



Nel caso specifico, **la ricorrente non ha mai manifestato in seno alla domanda la propria disponibilità ad essere trasferita presso un centro di istruzione per adulti (cfr. domanda di mobilità pagina 5).**

Nonostante ciò, come detto, sebbene in un primo momento fosse stata correttamente assegnata presso un istituto scolastico comune (I.C. Gherardi - Lugo 2), con comunicazione pervenuta a mezzo e mail in data 23 agosto, la ricorrente è stata assegnata in maniera del tutto arbitraria ed illegittima al CPIA di Ravenna.

L'assegnazione ad un centro di istruzione per adulti comporta, ovviamente, la prestazione dell'attività di insegnamento nei confronti di soggetti adulti e, proprio per tale motivo, si può essere assegnati presso uno di detti centri solo previa espressa manifestazione di consenso in seno alla domanda.

Cosa che, però, nel caso a mano non è mai avvenuta, avendo la ricorrente espressamente negato ed escluso siffatta possibilità.

L'assegnazione al centro per adulti sta cagionando alla ricorrente, non più giovanissima, notevoli disagi, essendo costretta a volgere servizio di insegnamento nei confronti di alunni adulti, anziché nei confronti di bambini, come da lei richiesto e, soprattutto, dovendo far fronte alle continue richieste da parte del Dirigente scolastico di girare tra i vari plessi, distanti tra loro anche parecchi chilometri, in quanto dislocati in più comuni. L'Amministrazione resistente non poteva quindi assegnare la ricorrente ad un centro di insegnamento per adulti, in quanto dalla stessa espressamente negato in domanda.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, tuttavia, nelle more della definizione nel merito dello stesso, si impone la necessità della concessione di una misura cautelare che eviti alla ricorrente di subire danni gravi ed irreparabili.



Invero, per come dianzi evidenziato, la ricorrente avrebbe potuto ottenere il trasferimento presso un'istituzione scolastica degli Ambiti della provincia di Siracusa indicati in domanda – ove l'Amministrazione avesse valutato il servizio di insegnamento svolto prima dell'immissione in ruolo presso scuola paritaria – ed invece è stata trasferita in Emilia Romagna e, segnatamente a Ravenna, per di più illegittimamente assegnata presso il CPIA, contrariamente a quanto espressamente dichiarato in domanda.

L'assegnazione al centro per adulti sta cagionando alla ricorrente, non più giovanissima, notevoli disagi, essendo costretta a volgere servizio di insegnamento nei confronti di allievi adulti, anziché nei confronti di bambini, come da lei richiesto e, soprattutto, dovendo far fronte alle continue richieste da parte del Dirigente scolastico di girare tra i vari plessi, distanti tra loro anche parecchi chilometri, in quanto dislocati in più comuni. Essendo priva di mezzo proprio, la ricorrente è quindi costretta ad affrontare giornalmente notevoli sacrifici e disagi per osservare le disposizioni di servizio della scuola.

Orbene, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va concessa ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare.

E' evidentissimo, infatti, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente: il *periculum* è ravvisabile nella distanza enorme tra il luogo di residenza della ricorrente e la sede di assegnazione che ha già costretto l'istante a trasferirsi dal comune di residenza familiare, dovendo prendere



un appartamento in affitto, con notevole pregiudizio, nonché il disagio che patirebbe la ricorrente, costretta a riorganizzare la propria vita familiare ed a distaccarsi dal proprio nucleo familiare soprattutto ad un'età (la ricorrente è del 1966) in cui non è affatto semplice sradicare la propria vita dal luogo in cui si hanno i propri affetti familiari, per andare a vivere da sola a più di mille chilometri da casa.

Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc.

Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dalla ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedure e la conseguente erronea identificazione della sede di destinazione a seguito della procedura medesima da parte del Ministero abbia determinato e continui a determinare seri pregiudizi di natura patrimoniale e non solo in capo alla ricorrente.

L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà di carattere economico e soprattutto inerenti la sfera degli affetti familiari che la ricorrente ha già affrontato ed affronta quotidianamente a causa dell'illegittima destinazione.

Infatti, sin qui la ricorrente ha confidato in un provvedimento di assegnazione provvisoria in Sicilia, che invece le è stato negato, sicché d'ora in poi il protrarsi della lontananza della ricorrente dai propri cari in



Sicilia rischierebbe di compromettere in maniera irreversibile la serenità della vita familiare.

Senza dimenticare, quindi, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) “...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del *“principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione”*; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...”.

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto della ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria “per equivalente”.

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocimento alla ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Pertanto, per quanto sopra esposto, nelle more della definizione nel merito del giudizio si

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art.700 c.p.c. di disapplicare, sospendere o annullare gli effetti in via cautelare ed urgente di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine



alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente e, per l'effetto

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e valutato, ai fini della mobilità, tutto il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo;

- ordinare all'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente, attribuendo anche il punteggio spettante per il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo;

- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del punteggio rivalutato ai fini della mobilità, al trasferimento in Sicilia (ambito ambiti 0026, 0010, 0009, 0025, 0007, 0006, 0008, 0023, 0024, 0012, 0011, 0014, 0013, 0015, 0016, 0004, 0005, 0001, 0002, 0003, 0019, 0018, 0017, 0020, 0021, 0022, 0028, 0027) e, per l'effetto, ordinare in via d'urgenza il trasferimento immediato della ricorrente.

In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente presso il CPIA di Ravenna, in quanto non era stata espressa detta disponibilità in domanda e, per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente di assegnare la ricorrente ad un istituto di istruzione ordinario.

*** **

Nel merito, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti,

- accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità ed inefficacia, con conseguente disapplicazione nel presente giudizio, delle "note comuni"



allegate al C.C.N.I. mobilità personale docente ed ata 2016/17 del 8/4/2016, nella parte in cui prevedono la non valutabilità dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo presso scuole non statali paritarie;

- per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e valutato, ai fini della mobilità, tutto il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo, come dichiarato in allegato alla domanda di mobilità;

- conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente, attribuendo anche il punteggio spettante per il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo;

- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del punteggio rivalutato ai fini della mobilità, al trasferimento in Sicilia (ambiti 0026, 0010, 0009, 0025, 0007, 0006, 0008, 0023, 0024, 0012, 0011, 0014, 0013, 0015, 0016, 0004, 0005, 0001, 0002, 0003, 0019, 0018, 0017, 0020, 0021, 0022, 0028, 0027) e, per l'effetto, ordinare il trasferimento della ricorrente per l'a.s. 2016/17 in Sicilia presso uno degli ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda.

In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente presso il CPIA di Ravenna, in quanto non era stata espressa



detta disponibilità in domanda e, per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente di assegnare la ricorrente ad un istituto di istruzione ordinario.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c..

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad €259,00.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
EX ART. 151 C.P.C.**

L'orientamento della maggior parte dei Tribunali in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai sensi dell'art.137 e segg. c.p.c., risultando assai più opportuna una differente notificazione che si chiede di disporre ai sensi dell'art.151 c.p.c.

Numerosi Tribunali del Lavoro sono inclini all'autorizzazione della notificazione ex art.151 c.p.c. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzione del MIUR.

Si produce copia dei seguenti documenti: accettazione contratto a t.i.; contratto a tempo indeterminato; domanda di mobilità; valutazione domanda di mobilità; assegnazione presso IC Gherardi; assegnazione al CPIA di Ravenna; domanda assegnazione provvisoria; dichiarazione servizio scuola paritaria allegato alla domanda di mobilità; certificato di servizio; Tabella valutazione titoli; CCNI 8.04.2016; CM 163/2000; DM 267/2007; DM 83/2008; precedenti giurisprudenziali; spese locazione e trasferta.

Avv. Dino Caudullo



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto COCO FRANCESCA PATRIZIA nato a LENTINI il 24/10/1966 e residente in CARLANTINI, via P. NENNI 5° TRV. N. 6, C.F. CCOFNC66R64E532K, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente l'avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (Cod. Fisc. CDLDNI73H18C351K) e l'avv. _____ conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.
Eleggo domicilio in Revengo presso il Tribunale Lentini

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Firma

x Coco Francesca Patrizia

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Dino Caudullo

(firma digitale)



N. R.G. 1032 /2016



Tribunale Ordinario di Ravenna

Sezione Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Dario Bernardi ,

letto il ricorso presentato da FRANCESCA COCO nei confronti di
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA ;

visti gli artt. 163, 409, 415 e 416 c.p.c.;

fissa

alle ore 10:30 del 17/01/2017 l'udienza di discussione **sia del merito che del cautelare richiesto**, in cui le parti compariranno di persona, ovvero tramite procuratore generale o speciale, informato dei fatti di causa;

invita

la parte convenuta a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione del merito con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le **decadenze** di cui all'art. 416 c.p.c.;

dispone

che il ricorso e questo decreto, entro trenta giorni dal deposito, siano a cura della ricorrente notificati a controparte.

Autorizza la notifica ex art. 151 c.p.c.

Ravenna, 16/11/2016

Il Giudice

Dott. DARIO BERNARDI

Attestazione di conformità

Ai sensi dell'art.16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. In L.221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n.90 del 24.06.2014, attesto che l'antescritto ricorso proposto da Coco Francesca Patrizia, depositato e pendente presso il Tribunale di Ravenna - Sez. Lavoro GdL Dott. Bernardi, procura alle liti, nonché decreto di fissazione udienza sono copie conformi dei corrispondenti provvedimenti in formato digitale estratti dal fascicolo informatico n.1032/2016 RG del Tribunale di Ravenna - Sez. Lavoro. Avv. Dino Caudullo

